



Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)

Modifica del 4 maggio 2016

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 22 ottobre 2008¹ concernente l'entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:

Art. 2 Condizioni d'entrata

¹ Le condizioni d'entrata per un soggiorno non superiore a 90 giorni o per un transito sono rette dall'articolo 6 del codice frontiere Schengen².

² I mezzi finanziari di cui all'articolo 6 paragrafo 1 lettera c del codice frontiere Schengen sono considerati sufficienti segnatamente se è garantito che durante il soggiorno in Svizzera non vengono percepite prestazioni di aiuto sociale. A dimostrazione della disponibilità di mezzi finanziari sufficienti sono ammessi denaro contante o depositi in banca, una dichiarazione di garanzia, un'assicurazione sanitaria di viaggio o altre garanzie (art. 7–11).

³ Gli stranieri che intendono soggiornare in Svizzera per più di 90 giorni devono soddisfare, oltre alle condizioni di cui all'articolo 6 paragrafo 1 lettere a, d ed e del codice frontiere Schengen, anche le seguenti condizioni d'entrata:

- a. devono, all'occorrenza, essere in possesso di un visto nazionale secondo l'articolo 5;
- b. devono adempiere le condizioni d'ammissione per lo scopo dichiarato del soggiorno.

⁴ Nei limiti delle loro competenze, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) possono, in determinati

¹ RS 142.204

² Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (versione modificata), versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.

casi, autorizzare l'entrata per un soggiorno non superiore a 90 giorni per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali (art. 6 par. 5 lett. c del codice frontiere Schengen).

Art. 4 cpv. 2 lett. a

² In deroga al capoverso 1, le persone seguenti sono esentate dall'obbligo del visto:

- a. i titolari di un documento di viaggio valido e riconosciuto, corredato da un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen³ (Stato Schengen) (art. 6 par. 1 lett. b e 39 par. 1 lett. a del codice frontiere Schengen⁴);

Art. 14 lett. c

La procedura per il rilascio del visto e la determinazione della competenza per il rilascio del visto sono rette:

- c. dall'articolo 6 paragrafo 5 lettera b del codice frontiere Schengen⁵;

Art. 17 Durata del soggiorno

Conformemente all'articolo 6 paragrafi 1 e 2 del codice frontiere Schengen⁶, i titolari di un visto Schengen sono autorizzati a soggiornare al massimo 90 giorni su un arco di 180 giorni nel territorio degli Stati Schengen.

Art. 22 cpv. 1

¹ Se sono adempite le condizioni previste all'articolo 25 paragrafo 1 del codice frontiere Schengen⁷, il Consiglio federale decide in merito alla reintroduzione dei controlli alle frontiere interne.

Art. 29 cpv. 1 lett. a

¹ In via eccezionale, le autorità competenti per il controllo delle condizioni d'entrata possono rilasciare un visto a uno straniero alla frontiera esterna Schengen se:

- a. adempie le condizioni d'entrata di cui all'articolo 6 paragrafo 1 lettere a, c–e del codice frontiere Schengen⁸;

³ Tali accordi sono elencati nell'all. 1.

⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 1.

⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 1.

⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 1.

⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 1.

⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 1.

II

L'ordinanza del 24 ottobre 2007⁹ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 83a cpv. 1

¹ Le autorità cantonali degli stranieri impongono senza formalità, in base alla direttiva 2001/40/CE¹⁰, la partenza dalla Svizzera, e se necessario il rinvio coatto, agli stranieri che sono già stati allontanati da uno Stato vincolato dagli Accordi di associazione alla normativa di Schengen¹¹ perché non adempivano le condizioni d'entrata secondo l'articolo 6 paragrafo 1 del codice frontiere Schengen¹².

III

La presente modifica entra in vigore il 16 maggio 2016.

4 maggio 2016 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁹ RS 142.201

¹⁰ Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.

¹¹ Gli Acc. di associazione alla normativa di Schengen sono menzionati nell'all. 3.

¹² Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (versione codificata), versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.

